

Sent. n. 2/2024 pubbl. il 23/01/2024
Rep. n. 2/2024 del 23/01/2024

Cron. 26/2024
Liq. controllata RG 1/2024

Procedimento unitario n. 17/2023



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Enna

sezione civile – ufficio procedure concorsuali

composto dai seguenti magistrati,

dott.ssa Marika Motta Presidente;

dott. Davide Naldi Giudice

dott. Davide Palazzo Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato da ALESSANDRO D'ALESSANDRO nato il 5/04/1957 ad Enna, c.f. DLSLSN57D05C342U, ed ivi residente alla Via Donna Nuova n. 75, rappresentato dall'avv. Mario Cantoni, n.q. di Referente dell'O.C.C. Tutela debitori - A.T.O.D. Segretariato Sociale nel Comune di Calascibetta;

-visti i chiarimenti e l'integrazione documentale depositata dal ricorrente;

- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

rilevato che

con ricorso ex art. 268 CCII depositato in data 9.11.2023 Alessandro D'Alessandro ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;

Firmato Da: MOTTA MARIKA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63dccb4c334c8b - Firmato Da: PALAZZO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5573aeedd81b8773

Firmato Da: NANIA DARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 15ec4c2289f08680



al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C. Tutela debitori - A.T.O.D. Segretariato Sociale nel Comune di Calascibetta, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

osserva quanto segue

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b) CCII, poiché il ricorrente è persona fisica non esercente attività d'impresa residente in Enna;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:

da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il debitore ha debiti nei confronti della Regione Sicilia per euro 4.036,57, nei confronti di AdER – (Agenzia delle Entrate Riscossione) per euro 3.526,27, nei confronti del Comune di Enna per euro 3.327,00, nei confronti di Agenzia delle Entrate per euro 587,56, oltre a debiti derivanti da negozi di finanziamento e sentenze di condanna per euro 92.435,19, specificamente facenti capo ad Agos Ducato s.p.a. per euro 23.674,57 cui vanno aggiunti euro 3.706,16 a titolo di spese legali, a Prestitalia s.p.a. per euro 28.220,00, a Detusche Bank per euro 8.177,42 ed euro 23.091,44 in ragione di due distinti negozi, a Banco BPM s.p.a. per euro 5.565,60; egli peraltro non possiede alcun bene immobile ed è titolare unicamente di due autoveicoli di scarso valore, segnatamente costituiti dall'autovettura OPEL ASTRA del 2008 targata DR402KC e dall'autovettura OPEL AGILA del 2004 targata CN512SP, nonché di una pensione lorda complessiva di importo pari ad euro 2.306,51 mensili circa, sulla quale insiste la trattenuta in favore di Fidelity s.p.a. derivante dalla cessione del quinto della pensione pari ad euro 340,00



mensili (fino a luglio 2030), oltre alle ritenute per addizionali comunali, regionale e IRPEF, con un residuo disponibile di euro 1.473,69 che gli consente unicamente di far fronte alle spese correnti ma non anche di onorare i propri debiti;

in ordine al requisito in questione va aggiunto che il debitore ha chiarito e documentato, mediante integrazione autorizzata con decreto del giudice designato alla trattazione del procedimento unitario, che la propria coniuge non dispone di alcun reddito o indennità utile alla contribuzione alle spese necessarie al sostentamento familiare;

- il debitore ha rappresentato spese correnti necessarie per il sostentamento familiare pari a euro 1.217,72;
- il debitore si è impegnato a mettere a disposizione dei creditori per il triennio futuro la somma di euro 550,00 mensili oltre il ricavato dalla alienazione delle autovetture di proprietà, in relazione alle quali ha domandato di essere autorizzato all'utilizzo di una di queste fino al momento dell'alienazione;
- il debitore ha chiesto sin d'ora di essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti;

ritenuto che

- va condivisa l'opinione giurisprudenziale secondo cui la liquidazione controllata è ammissibile pure in assenza di beni da liquidare, sì che la presenza di sole due autovetture di modesto valore non preclude l'apertura della procedura;
- peraltro, la pensione configura un credito futuro, o, sotto altra chiave ricostruttiva, un vero e proprio bene che il debitore percepirà ogni mese, fintantoché rimarrà in vita;
- secondo la condivisibile opinione giurisprudenziale, dunque, ben può essere oggetto della liquidazione controllata anche la quota di pensione non necessaria per il mantenimento;
- la procedura di liquidazione controllata non prevede un minimo percentuale di soddisfazione che debba essere riconosciuto ai creditori;
- può autorizzarsi l'utilizzo della vettura Opel Agila del 2004, targata CN514SP da parte del debitore e della coniuge sino all'alienazione della stessa;



- l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata non comporta l'automatica ammissione del debitore al beneficio esdebitazione per i debiti che non verranno soddisfatti all'esito della liquidazione;
- l'esdebitazione esige difatti verifiche giurisdizionali, quali, tra tutte, quella dell'assenza di colpa grave o dolo nell'indebitamento ex art. 282 c. 2 CCII che non sono invece previste ai fini dell'apertura della liquidazione controllata;
- devesi quindi rigettare l'istanza di ammissione, sin d'ora, all'esdebitazione del debitore potendosi unicamente disporre che il gestore della crisi proceda al compimento di atti propedeutici all'esdebitazione stessa (predisposizione di una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, invio ai creditori e recepimento delle eventuali osservazioni degli stessi, presa di posizione su tali osservazioni e deposito di una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio);

Il Tribunale,

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di ALESSANDRO D'ALESSANDRO nato il 5/04/1957 ad Enna, c.f. DLSSNS57D05C342U, ed ivi residente alla Via Donna Nuova n. 75;

nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Davide Palazzo

nomina

Liquidatore della procedura l'avv. Cristina De Rose già nominato gestore della crisi dall'O.C.C. Tutela debitori - A.T.O.D. Segretariato Sociale nel Comune di Calascibetta;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna



ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che "le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2", come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ivi compresi i flussi finanziari erogati da terzi, al suddetto Liquidatore, salva l'autorizzazione all'utilizzo della vettura di cui in parte motiva (Opel Agila del 2004, targata CN514SP) da parte del debitore e della coniuge sino alla vendita;

esclude

dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di euro 1.217,72 mensili, riservando al G.D. l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;

dispone

che quanto eccede la superiore somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

dispone

che il liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;



dà atto

che ai sensi dell'art. 150 CCI, il quale statuisce che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone

la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone

che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;

ordina

la sospensione di tutti i contratti stipulati dal debitore ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, al momento in cui è stata aperta la procedura di liquidazione controllata, fino a quando il liquidatore non avrà dichiarato di volervi subentrare in luogo del debitore ovvero di sciogliersi dai medesimi;

dispone

che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII; - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII; - entro il 30/07 ed il 30/01 di ogni anno (a partire dal 30/01/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto



della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:

a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

rigetta

l'istanza di ammissione automatica al beneficio dell'esdebitazione;

manda

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, con onere di notificarla entro quindici giorni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Così deciso in Enna, il 20.1.2024.

Il giudice relatore

Davide Palazzo

Depositata in cancelleria
in via telematica
Enna, 23.1.2024
il funzionario

Il Presidente

dott.ssa Marika Motta

Firmato Da: MOTTA MARIKA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63dccb4c334c8b - Firmato Da: PALAZZO DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5573aeddd81b8773d

Firmato Da: NANIA DARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 15ec4c2289f08680

